



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

**CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA PER
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI E DEI
CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO**

AREA TECNICA

Sabato 22 aprile 2017

***La C.T. alla luce della recente legislazione
sul c.d. "omicidio stradale"***

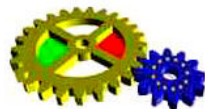
a cura di Per. Ind. Maurizio ROBELLINI





Trattazione con riferimento a:

- ***La C.T. del PM, sue peculiarità e i riflessi sul tema "omicidio stradale"***
- ***Operazioni peritali e acquisizione dati ed elementi,***
- ***Casi pratici di consulenze tecniche contemporaneamente articolate in più discipline scientifiche***





La C.T. del PM, sue peculiarità i riflessi sul tema "omicidio stradale"

L'omicidio stradale, riflettendo....quotidianamente siamo tutti, al tempo stesso, potenzialmente "vittime e carnefici".

La legge 23 marzo 2016 n. 41 ha introdotto nel codice penale gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio stradale





*La riforma che ha introdotto i reati di **omicidio stradale e lesioni personali stradali**, è figlia dell'onda emotiva suscitata dai frequenti e gravissimi incidenti stradali che hanno conseguenze devastanti sulla vita dei cittadini, direttamente o indirettamente coinvolti.*





“È stata assecondata la richiesta dell'opinione pubblica di aggravare le pene per i responsabili di incidenti con conseguenze gravi per la vita e l'incolumità delle persone, non considerando che sono pur sempre comportamenti colposi nei quali di fatto può essere coinvolto chiunque e, chi avrà la disavventura di essere coinvolto in un incidente stradale grave, magari per mera disattenzione o imperizia, sarà sottoposto a un trattamento sanzionatorio decisamente eccessivo.”

(Montichiari- BS 7 ottobre 2016 - Massimo Gaballo, Sost. Proc. Gen.le Corte d'Appello di Milano)





La previsione delle fattispecie di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose, è evidentemente quella di sottolineare la peculiarità della colpa stradale.

Il legislatore pertanto ha inteso “scorporare” l’omicidio e le lesioni personali colpose stradali, dalla disciplina generale prevista per le altre ipotesi di colpa, che rimangono punite dagli articoli 589 c.p. e 590 c.p.





In ogni caso, l'art. 140 c. 1 del N.C.d.S. - D. Lgsl.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. prevede...va, già, in generale, che **gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, spiegando che un comportamento improprio qualora produca danni costituisce già di per se uno stato di colpa conclamata.**
Il comportamento...la condotta...le azioni...





Sono elementi sottoposti alla valutazione discrezionale di più soggetti, in fasi temporali diversificate che però contribuiscono alla formazione del convincimento, fino all'emissione del giudizio.

In funzione di tale obiettivo, il percorso di indagine che dev'essere inteso non solo affine alla parte iniziale con le attività di Polizia Giudiziaria, prevede la raccolta di quanti più dati oggettivi possibili che devono poi confluire sul tavolo dell'esperto.





È l'esperto che procede scientificamente alla ricostruzione dell'evento.

Considerazione tecnica di merito.

Chi e coloro che intervengono sul teatro o scena di un sinistro, oltre agli adempimenti di natura amministrativa, nell'assicurare le "fonti di prova" devono (dovrebbero) procedere secondo un protocollo riconosciuto....se esistente

(da più parti si indica la UNI 11472 di recente pubblicazione, soltanto che detta tipologia di norma NON prevede l'osservanza obbligatoria, essendo l'adozione di natura...volontaria, NON costituendo altresì coinvolgimento di norme giuridiche che fungono da fonte, diretta o indiretta, esplicita o implicita)





È fuor di dubbio che le attività di intervento richiedono competenze e conoscenze specifiche, in analogia con le attività dell'esperto che verrà incaricato successivamente.

Nelle attività quindi il personale dovrebbe compiere accertamenti su cose e tracce ma...non esprimere valutazioni tecnico scientifiche, che invece vengono eventualmente richieste esplicitamente all'esperto se nominato.

È in questi contesti che si innesca il delicato ruolo del C.T. laddove è chiamato ad utilizzare dati e risultati già acquisiti.





Purtroppo può accadere che il compimento di attività delicate e sensibili, in contesti obbligati anche dalla gestione di emergenze di natura ambientale, produca all'esito errori e omissioni tecnicamente evidenti.

Il C.T. in tale contesto può essere chiamato ad integrare informazioni fondamentali che ora, con il nuovo stato legislativo, possono produrre differenze importanti nei giudizi finali.





L'incarico di C.T. del P.M. è caratterizzato da una elevata libertà intellettuale infatti, pur nelle vesti del rappresentante di Pubblica accusa e che quindi governa l'azione penale, il suo primo fine indiscusso è la ricerca della verità.

Ne deriva che il suo consulente, può e deve operare in assoluta Scienza e Coscienza e da ciò discende la nota formula che si legge in coda agli elaborati.





Da sempre il ruolo del C.T. del P.M. costituisce elemento cardine nel fondamento che motiverà una archiviazione o un rinvio a giudizio.

Decisamente un ruolo importante, ora ancor di più con la nuova legge sull'omicidio stradale che richiederà con maggior forza l'affermazione della deontologia professionale.

È per deontologia che un C.T. non avrà remore a contestare o evidenziare lacune ed incongruenze rinvenute nei rilievi.





L'elaborato del C.T. del PM non costituisce una “prova vera e propria”, che invece si materializza durante il dibattimento mediante il contraddittorio tra le parti ed è, appunto in quel contesto, che la deposizione del C.T. del PM diventa uno strumento importante per il convincimento del giudicante.

Possiamo dire che il C.T. assume un ruolo centrale, oltre che con la valutazione tecnica, anche durante l'indagine con le analisi ragionate e cronologiche degli elementi storici.





L'operato del C.T. ha le sue fondamenta su tre prerogative essenziali:

- 1. ricerca di elementi oggettivi afferenti la ricostruzione dell'evento***
- 2. l'adozione di una corretta metodologia scientifica per ottenere la ricostruzione***
- 3. capacità di fornire al Giudice uno strumento idoneo ad accertare l'eventuale colpa e sua rilevanza, in relazione all'evento***





Operazioni peritali e acquisizione dati ed elementi

Con riferimento al processo penale, ma sempre con riferimento alla nomina dei «consulenti tecnici di parte», nonché del pubblico ministero, l'art. 225 del c.p.p. dispone che:

- a) Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.***





- b) Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.***
- c) Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)». (incompatibilità)***





Le attività del «perito» e dei «consulenti tecnici» nel processo penale sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 228, 229 e 230 che così dispongono:

Art. 228:

«1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti.

A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei acquisiti al fascicolo per il dibattimento.





2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.





4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse».

Art. 229:

«1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.





2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti».

Art. 230:

«1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.





2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.





4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali».

BREVE ESCURSUS SULLE RESPONSABILITA' PENALI

Le responsabilità penali comuni al «consulente tecnico» nel processo civile ed al «perito» nel processo penale – che in entrambi i casi acquistano – come già rilevato - la veste di





«pubblico ufficiale» (temporaneo) - riguardano i seguenti reati previsti dal Codice Penale le cui disposizioni sono dunque applicabili nei casi di legge ed ove ne ricorrano gli estremi per il fatto eventualmente commesso.

Pertanto, sono applicabili (v. art. 64, 1° comma) i seguenti articoli del Codice Penale:

-art. 314 («Peculato»)





- art. 366 («Rifiuto di uffici legalmente dovuti»)***
- art. 373 («Falsa perizia o interpretazione»)***
- art. 324 («Interesse privato in atti d'ufficio»)***
- art. 376 («Ritrattazione»)***
- art. 377 («Intralcio alla giustizia»)***
- art. 384 («Casi di non punibilità».)***





Sono, inoltre, applicabili:

- art. 348 («esercizio abusivo della professione»)***
- art. 35 («Sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte»).***





Casi pratici di consulenze tecniche contemporaneamente articolate in più discipline scientifiche, descritte e commentate.

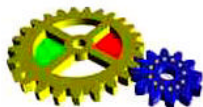
a. C.T. per conto della Procura della Repubblica di Perugia, relativa a sinistro stradale caratterizzato da pluralità di versioni rese dai testi oculari, diversamente contestualizzati contestualizzati e tra loro incoerenti, con verifiche e riscontri mediante ambientazione virtuale del teatro del sinistro.





b. C.T. per conto del Tribunale Civile di Perugia, relativa all'analisi della natura-origine-riconducibilità di incendio su autoveicolo. L'evento esplorato a fronte di accertamenti diversificati per discipline e tematiche scientifiche applicate, effettuando lo smontaggio del propulsore, è risultato essere preceduto da ulteriori e molteplici eventi di altra natura.

Particolare interesse è derivato dall'utilizzo dell'applicativo web > <https://www.open-electronics.org/celltrack/>





c. C.T. per conto della Procura della Repubblica di Perugia, relativa all'analisi di un sinistro stradale il cui epilogo mortale derivò dalla perdita del carico trasportato da un autocarro. L'evento venne esplorato, pertanto, focalizzando aspetti normativo - procedurali relativi all'ambito di applicazione del D.Lgs.vo 81/2008 T.U. di Sicurezza in Ambiente di Lavoro.

